



Agroalimentare

DECRETO SOSTEGNI BIS

DECRETO SOSTEGNI BIS

**Contributi a fondo perduto del Decreto Sostegni bis: i requisiti per
ottenere i diversi importi**

24 maggio 2021

Sommario

Contributi a fondo perduto del Decreto Sostegni bis: i requisiti per ottenere i diversi importi.....	1
Contributi a fondo perduto nel Decreto Sostegni bis - requisiti e importi per in nuovi beneficiari.....	3
Sostegni bis - misure per l'agroalimentare.....	6
COS'E' IL TEMPORARY FRAMEWORK.....	7

Contributi a fondo perduto del Decreto Sostegni bis: i requisiti per ottenere i diversi importi

Il Decreto Sostegni bis approvato oggi, 20 maggio 2021, in Consiglio dei Ministri introduce tre diversi meccanismi per stabilire gli importi degli aiuti da destinare alle partite IVA in base a diversi requisiti.

Per l'accesso agli aiuti resta centrale il calo del fatturato del 30 per cento, ma viene introdotto anche un confronto tra il risultato d'esercizio del 2020 con il 2019. In caso di perdita, si ha diritto a una nuova tranche a fine 2021. Ma in questo caso la percentuale che determina l'inclusione o l'esclusione dalla platea di beneficiari dovrà essere definita con un apposito decreto del MEF, Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Potremmo distinguere tre diversi contributi a fondo perduto:

1. una nuova tranche di pari importo per i vecchi beneficiari con la possibilità di ottenere una somma aggiuntiva spostando il periodo su cui verificare il calo dell'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi pari al 30 per cento da gennaio ad aprile;
2. una nuova formula che si basa sul confronto tra i periodi 1° aprile 2019 - 31 marzo 2020 e 1° aprile 2020- 31 marzo 2021 e che permette di includere una platea di beneficiari che non aveva i requisiti previsti dal primo Decreto Sostegni;
3. un saldo finale di contributi a fondo perduto per coloro che dimostrano di avere avuto un peggioramento del risultato economico d'esercizio relativo al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2020, rispetto a quello relativo al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019, in misura pari o superiore alla percentuale che sarà definita con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, a patto che la dichiarazione dei redditi sia presentata entro la scadenza del 10 settembre e non del 30 novembre.

Stando all'impostazione attuale, la prima novità contenuta nel testo del Decreto Sostegni bis è una conferma totale della misura già prevista con il provvedimento emergenziale precedente. Le domande sono ancora aperte fino alla scadenza del 28 maggio. E i principali requisiti stabiliti dal DL numero 41 del 22 marzo 2021 per accedere alla misura sono i seguenti:



- una partita IVA attiva al 23 marzo 2021, data di entrata in vigore del decreto Sostegni;
- ricavi o compensi fino a 10 milioni di euro nell'anno 2019;
- un fatturato medio mensile inferiore almeno del 30 per cento nel confronto tra 2020 e 2019.

Solo chi rispetta le condizioni che seguono riceve un nuovo supporto economico:

- alla data di entrata in vigore del Decreto Sostegni bis la partita IVA deve risultare ancora attiva;
- il contributo a fondo perduto del DL numero 41 del 2021 non deve essere stato restituito o percepito indebitamente.
- Le partite IVA che hanno già inviato l'istanza e ricevuto il pagamento, da un minimo di 1.000 a un massimo di 150.000 euro, riceveranno in automatico, senza nessuna richiesta, una nuova tranche di aiuti dello stesso importo.
- Ai vecchi beneficiari viene riconosciuto un aiuto gemello a quello già ricevuto, anche nelle modalità di erogazione, vale la scelta effettuata in principio tra pagamento diretto sul conto corrente e utilizzo in compensazione tramite modello F24.

Ma è concessa la possibilità di aumentare il valore del sostegno ricevuto presentando una domanda per ottenere un contributo a fondo perduto alternativo destinato a coloro che hanno registrato un calo dell'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi pari al 30 per cento nel confronto tra due periodi:

- 1° aprile 2019 - 31 marzo 2020;
- 1° aprile 2020- 31 marzo 2021.

Cambia il periodo preso in considerazione per valutare le perdite registrate. E potrebbe cambiare, quindi, il valore dell'aiuto concesso rispetto al primo Decreto Sostegni:

- se la cifra è superiore, la differenza si aggiunge alla somma già ricevuta;
- se è inferiore, si ha diritto comunque alla cifra già ricevuta con il Decreto Sostegni.

La modalità di calcolo degli importi, prevede l'applicazione di una percentuale, diversa in base a ricavi e compensi del richiedente, alla differenza che emerge tra fatturato e corrispettivi dei due periodi messi a confronto.

La bozza stabilisce **per il nuovo periodo le stesse percentuali previste per la formula standard** del primo **DL Sostegni**. Il valore massimo resta sempre **150.000 euro**.

Percentuale di calcolo dell'importo del contributo a fondo perduto	Ricavi e compensi di imprese e professionisti
60 per cento della perdita	fino a 100 mila euro
50 per cento della perdita	tra 100 mila e 400 mila euro
40 per cento della perdita	tra 400 mila euro e 1 milione di euro
30 per cento della perdita	tra un milione e 5 milioni di euro
20 per cento della perdita	tra 5 e 10 milioni di euro

Contributi a fondo perduto nel Decreto Sostegni bis - requisiti e importi per in nuovi beneficiari

Dopo aver stabilito le possibilità offerte ai vecchi beneficiari dei contributi a fondo perduto, il Decreto Sostegni bis apre le porte degli aiuti a nuove partite IVA che non hanno potuto beneficiare della precedente tranche.

I requisiti da rispettare sono gli stessi:

- una partita IVA attiva alla data di entrata in vigore del decreto Sostegni bis;
- ricavi o compensi fino a 10 milioni di euro nell'anno 2019;
- un calo dell'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi pari al 30 per cento nel confronto tra i due periodi:



- 1° aprile 2019 - 31 marzo 2020;
- 1° aprile 2020- 31 marzo 2021.

Cambiano, però, le **percentuali da applicare**. Si tratta di una **novità rispetto alla bozza iniziale del Decreto Sostegni bis**.

Percentuale di calcolo dell'importo del contributo a fondo perduto	Ricavi e compensi di imprese e professionisti
90 per cento della perdita	fino a 100 mila euro
70 per cento della perdita	tra 100 mila e 400 mila euro
50 per cento della perdita	tra 400 mila euro e 1 milione di euro
40 per cento della perdita	tra un milione e 5 milioni di euro
30 per cento della perdita	tra 5 e 10 milioni di euro

Si stabiliscono percentuali più generose per coloro che non hanno avuto accesso alla tornata di aiuti precedente. Gli importi, in ogni caso, non possono superare i **150.000 euro**.

La novità assoluta della nuova bozza del Decreto Sostegni bis riguarda la possibilità per le partite IVA di beneficiare un ulteriore aiuto, una sorta di saldo, calcolato sulla base delle perdite di esercizio registrate nel confronto tra il 2020 e il 2019.

L'ulteriore contributo a fondo perduto dovrebbe essere riconosciuto ai soggetti che svolgono attività d'impresa, arte o professione e che producono reddito agrario, titolari di partita IVA residenti o stabiliti nel territorio dello Stato in presenza di due requisiti fondamentali:

1. un peggioramento del risultato economico d’esercizio relativo al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2020, rispetto a quello relativo al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019, in misura pari o superiore alla percentuale definita con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze;
2. la trasmissione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2020 effettuata entro il 10 settembre 2021.

Gli importi vengono calcolati sempre applicando una specifica percentuale, non ancora definita nel testo ma che dovrà stabilire il MEF, alla perdita subita.

La differenza viene stabilita al netto dei contributi a fondo perduto già ricevuti grazie ai diversi provvedimenti emergenziali adottati:

- articolo 25 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34;
- articoli 59 e 60 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104;
- articoli 1, 1-bis e 1-ter del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137;
- articolo 2 del decreto-legge 18 dicembre 2020, n. 172;
- articolo 1 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41;
- compreso il decreto Sostegni bis.

Le somme, anche in questo ultimo caso, vengono erogate sempre dopo aver presentato una specifica domanda all’Agenzia delle Entrate e le modalità per la fruizione restano due: pagamento diretto o credito di imposta da utilizzare in compensazione.

Sostegni bis – misure per l'agroalimentare

I provvedimenti adottati dimostrano la **centralità della filiera agroalimentare nell'agenda del Governo** con circa 2 miliardi di euro destinati a sostenere e rilanciare il settore agricolo e l'occupazione di giovani e donne, a cui vanno aggiunte una serie di misure di semplificazione amministrativa.

Oltre agli **ulteriori indennizzi a fondo perduto** per le aziende agroalimentari, le misure più importanti per il settore riguardano:

il bonus per i lavoratori stagionali, gli stanziamenti per sostenere gli strumenti di gestione del rischio, gli indennizzi per le gelate, oltre ai sostegni al settore della pesca.

In particolare sono stati destinati:

- ulteriori risorse per **indennizzi a fondo perduto** destinati alle imprese del settore agroalimentare;

- **448 milioni di euro** per l'indennità una tantum da 800 euro agli **operai agricoli a tempo determinato**, che abbiano svolto almeno 50 giornate di lavoro nel 2020 e che siano in possesso di determinati requisiti;

- **105 milioni di euro per l'incremento del Fondo di solidarietà nazionale** previsto dal d. lgs. 102 del 2004 per **ristorare i danni a produzioni, strutture e impianti produttivi delle aziende colpite dalle gelate e brinate** dell'aprile 2021;

- **80 milioni di euro per Ismea** al fine di **rafforzare lo strumento delle garanzie** a favore degli imprenditori agricoli e della pesca;

- **72,5 milioni di euro per l'esonero dei contributi previdenziali e assistenziali** dei datori di lavoro e lavoratori autonomi delle **aziende agricole appartenenti ai settori agrituristico e vitivinicolo, comprese le aziende produttrici di vino e birra;**

- **25 milioni di euro per l'istituzione di un "Fondo per il sostegno del settore bieticolo saccharifero"** mediante un contributo commisurato alle superfici coltivate a barbabietola da zucchero;

- **27,5 milioni di euro per il sostegno alla zootecnia** mediante l'incremento al 9,5% delle percentuali di compensazione IVA applicabili alle cessioni di bovini e suini vivi;

- **4 milioni di euro circa per l'indennità una tantum di 950 euro** a favore dei **pescatori autonomi**, compresi i soci di cooperative.

Oltre ad estendere alle donne, indipendentemente dall'età, le **misure agevolative già previste per l'avviamento di nuove imprese agricole per i giovani under 40**, a semplificare l'accesso al **Fondo per la qualità e la competitività del settore agricolo** e ad intervenire sul **costo della garanzia Ismea**, siamo intervenuti con altre disposizioni:

- per ampliare l'accesso al credito per investimenti immobiliari in favore delle imprese agricole, della pesca e silvicoltura mediante la **cumulabilità della garanzia del Fondo Centrale di garanzia (FCG) con altre garanzie**;

- per le **semplificazioni in materia di accesso all'anticipazione PAC** fino al 70% e permettendo di compensare i relativi interessi con una sovvenzione diretta concessa ai sensi del "Temporary framework".

COS'E' IL TEMPORARY FRAMEWORK

L'Unione Europea, a seguito dell'emergenza economica generata a seguito del Covid-19 è intervenuta prevedendo un regime di deroga all'ordinario regime di de minimis e di divieto di concessione di aiuti di stato.

Si tratta del **Temporary framework** che prevede che per gli aiuti di stato espressamente riferiti a questo regime il massimale di erogazione venga innalzato a 800.000 euro (modifica introdotta il 29/01/2021):

- **225 000 EUR** per impresa operante nella produzione primaria di prodotti agricoli
- **270 000 EUR** per impresa operante nel settore della pesca e dell'acquacoltura
- **1,8 milioni di EUR** per le imprese in tutti gli altri settori
- Per le imprese particolarmente colpite dalla crisi della COVID-19, con perdite di fatturato pari ad almeno il 30 % nel periodo ammissibile rispetto allo stesso periodo del 2019, lo Stato può contribuire alla parte dei **costi fissi sostenuti che**

non sono coperti dalle entrate, per un importo fino a **10 milioni di EUR** per impresa.

COS'E' IL TEMPORARY FRAMEWORK

Si tratta di una norma a validità temporanea, con **scadenza 31/12/2021** che prevede la possibilità per gli Stati membri di adottare misure di sostegno al tessuto economico in deroga alla disciplina ordinaria sugli aiuti di Stato.

La norma di riferimento è la comunicazione del 19/3/2020 “Temporary framework for State aid measures to support the economy in the current COVID-19 outbreak” (2020/C 91 I/01) successivamente integrata ed ampliata.

Nell’ambito di questo “quadro temporaneo” è quindi data la possibilità agli stati membri di concedere degli aiuti in deroga all’articolo 107, paragrafo 3, lettera B) del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea (TFUE) purché siano soddisfatte alcune determinate condizioni tra le quali:

- a) **l’aiuto non superi € 1.800.000 per impresa** sotto forma di sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili, agevolazioni fiscali o di pagamenti (tutti i valori utilizzati sono al lordo di qualsiasi imposta);
- b) l’aiuto **sia concesso** entro e non oltre **31 dicembre 2021** (proroga intervenuta a gennaio 2021).

Nel caso quindi lo Stato membro adotti per gli aiuti concessi il Temporary Framework (**lo deve fare esplicitamente per ogni singola norma**) le somme erogate non andranno a cumularsi con il de minimis ne dovranno rispettare i limiti imposti dal de minimis.

Viceversa, le spese già riconosciute in de minimis vanno considerate ai fini del raggiungimento dell’importo massimo del Temporary Framework

